



COMUNE DI MISTERBIANCO

Citta' Metropolitana di Catania

VIII Settore Funzionale – Servizio Autoparco

Cod.Fisc. 80006270872 – Part. IVA 01813440870

Allegato B – Schema di convenzione

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MISTERBIANCO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA _____ PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA, VIGILANZA ED ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2021/22, PRESUMIBILMENTE DAL 16 SETTEMBRE 2021 AL 10/06/2012.

L'anno duemilaventi il giorno ____ del mese di _____ tra il Comune di Misterbianco in persona del Ing. Vincenzo Orlando domiciliato per la carica presso la sede comunale, in via Sant'Antonio Abate n.3 a Misterbianco (CT) quale Responsabile del VIII Settore F., e l'Associazione _____ con sede legale a _____ C.F. _____ rappresentata dal Presidente sig. _____ nato a _____ (____) il _____ a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie.

Inteso che l'Amministrazione Comunale di Misterbianco vuole proseguire l'azione di promozione del volontariato per servizi utili e strategici atti garantire iniziative di pubblica utilità, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato qualificate presenti nel territorio.

Considerato che in esecuzione della Deliberazione del C.C. n. 28 del 01.08.2018 è stato approvato il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico, nel quale si prevede all'art.12, le regole per l'assistente accompagnatore del Servizio Scuolabus comunale, in convenzione con Associazione di volontariato, al fine di eliminare o quantomeno limitare i pericoli prima, durante e dopo la uscita scolastica degli alunni frequentanti gli Istituti scolastici comunali.

Premesso

- che il Comune Di Misterbianco intende assicurare per il secondo periodo dell'anno scolastico 2021/22, l'attività di Assistenza, Vigilanza ed Accompagnamento, sugli Scuolabus di alunni trasportati frequentanti gli Istituti scolastici presenti nel territorio comunale, presumibilmente per il periodo dal 16 settembre 2021 al 10 giugno 2022, avvalendosi delle prestazioni di volontariato operante nel territorio;
- che con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. in data 30/06/2021 n. 98, è stato adottato il programma biennale di acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021/2022.
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale n. ____ del _____, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/23 e assegnate le relative risorse relative ai "Contratti di servizio di trasporto pubblico scolastico";
- che con determinazione n. ____ del _____ era stato approvato l' Avviso pubblico attività di accompagnamento alunni su scuolabus - avviso pubblico rivolto alle Associazioni del volontariato ;
- che con determinazione n. ____ del _____ è stata individuata a seguito di valutazione, quale idonea a svolgere la gestione, l'associazione _____;

- che il Codice del Terzo Settore D.L.vo 117 del 03/07/2017, a norma dell'art.1 co.2 lett.b) della Legge 106/2016, in particolare gli artt.55 e 56 in merito al coinvolgimento degli Enti del terzo settore da parte degli enti pubblici e alle convenzioni;
- la Legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato" e smi;
- la Legge Regione Sicilia n.22 del 07/06/1991 e smi;
- il D.M. 31/01/1997 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- la Circolare del Ministero dei Trasporti 11/03/1997 n.23;
- il D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e smi;

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Misterbianco e l'Associazione _____ convengono di assicurare attraverso le prestazioni di volontari, le attività di cui al successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune. Le attività di accompagnamento al trasporto scolastico, di cui sopra dovranno essere svolte da undici (11) volontari (uno per ciascun scuolabus) dal lunedì al venerdì, come da calendario scolastico, per l'intero anno scolastico A/S 2021/22, presumibilmente dal 16 settembre 2021 al 10 giugno 2022, con le sospensioni per le vacanze natalizie e pasquali, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7,00 alle ore 14,30. Fatte salve particolari esigenze di servizio e/o sospensioni, motivate dal Gestore dei trasporti dell'Autoparco, che potrebbero modificare il calendario settimanale, compreso **la riduzione del servizio trasporti, a n.10 (dieci) linee, sulla base dell'allentamento della situazione epidemiologica da Sars-cov2, sin dall'inizio dell'anno scolastico, ed impegnando dieci accompagnatori volontari.** Il servizio prevede il trasporto di alunni diversamente abili, che saranno trasportati con scuolabus dedicati, in cui si prevede che i volontari assegnati ai n. 2 servizi H, siano titolari di qualifica OSS.

ART. 2 – ATTIVITA'

Il Servizio affidato consiste nell'assistenza, vigilanza e accompagnamento su mezzi di trasporto di alunni delle scuole di primo grado, elementari e medie inferiori, dal momento della loro salita sul mezzo sino alla loro discesa. Gli accompagnatori, dovranno affiancare l'organizzazione comunale e gli autisti, per quanto di competenza (ex art. 2047 e 2048 c.c.), e nel rispetto del Regolamento comunale approvato con D. C.C. n. 28 del 01.08.2018, **nel rispetto delle Norme e della prevenzione anti contagio Covid-19**, dovranno in particolare:

- presa in carico dei ragazzi dalle famiglie al mattino e dalla scuola all'uscita;
- consegna dei ragazzi alla rispettiva scuola accompagnando i bambini fino all'ingresso, assicurandosi che siano presi in consegna dal personale scolastico;
- vigilanza sulle attività di salita e discesa dai mezzi, aiutando i più piccoli in tali momenti;
- verifica che all'interno del mezzo i ragazzi tengano un comportamento educato e non disturbino l'autista, che per tutta la durata del percorso restino seduti e non creino in alcun modo disagi agli altri passeggeri ovvero all'autista, e che non compiano danneggiamenti al mezzo;
- attenta vigilanza all'interno del mezzo di trasporto pubblico che nessun estraneo rechi loro molestia;
- accompagnamento e vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche;
- assistenza nel trasporto di alunni diversamente abili;

delle attività di cui all'art.3. Eventuali richiami devono essere comunicati all'Associazione per scritto affinché l'Organizzazione adotti i necessari provvedimenti in merito. Riservandosi la facoltà di richiedere la sostituzione di chi, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, risulti non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto verso gli utenti e i loro familiari.

ART. 5 – REQUISITI

I volontari che svolgono i servizi di cui all'art. 3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nel registro dei volontari;
- b) non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro le persone;
- c) avere idoneità fisica-psichica accertata da idonea certificazione sanitaria, oltre al requisito professionale.

ART. 6 – PARTE ECONOMICA

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Misterbianco, provvede al rimborso a favore dell'Associazione, ai sensi degli artt. 17, 18, 56 e 101 del D.Lgs 117/2017 (Codice terzo Settore), un contributo forfettario totale per l'intero anno scolastico 2021/22, di **€ 28.380,00** (non soggetti al regime IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22-101972 n. 633). Il rimborso spese riconosciuto dal Comune di Misterbianco alla Associazione non può superare le euro 15,00, per ogni singolo volontario, e precisamente:

- a) buono pasto di € 7,00 per ogni volontario impegnato per l'attività non inferiore alle ore 7 (sette) pro-die;
- b) spese dirette relative all'attività svolta, dotazioni di sicurezza DPI, compreso cancelleria, utenze, oneri assicurativi per le mansioni previste dai volontari, ecc;
- c) spese rimborsate ai volontari per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività;
- d) spese sostenute per la formazione dei volontari.

L'importo sarà corrisposto con scadenza bimestrale, previa presentazione all'Amministrazione Comunale di rendiconto economico documentato (Art. 56 c. 2 Dlgs. 117/2017) e delle attività effettivamente svolte, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione o da Legale Rappresentante. La convenzione ha la durata dal 16/09/2021 al 10/06/2022.

ART. 7 – VALIDITA'

L'Associazione di volontariato _____ si impegna ai sensi dell'art. 4 della legge quadro sul volontariato n. 266 del 11 agosto 1991, ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e con particolare riguardo alle norme di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e alla prevenzione dal contagio coronavirus, emanate dalle norme ministeriali, recepite dalle procedure dell'Ente appaltante.

L'Associazione solleva pertanto il Comune da qualsiasi azione o richiesta di risarcimento per danni subiti da terzi e/o da propri associati, in conseguenza di fatti verificatisi durante il servizio.

La convenzione avrà durata pari al calendario scolastico, A/S 2021 /22 per la durata di circa nove mesi. L'Amministrazione comunale, verificati i buoni risultati derivanti dall'attività svolta dall'Associazione, si riserva di rinnovare la stipula della convenzione per un periodo di sei mesi successivi.

E' previsto ed accettato dalle parti, che l'Ente comunale sin dall'inizio dell'avvio dell'anno scolastico, in relazione alla organizzazione del servizio scuolabus e/o delle minori iscrizioni, possa ridurre il numero degli accompagnatori richiesti. Le variazioni verranno richieste dall'Ente con un preavviso di gg. 15 a decorrere dall'inizio del mese.

ART. 8 –RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà del Comune risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) interruzione del servizio senza giusta causa; b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione; c) concessione a terzi, totale o parziale, del servizio affidato; d) grave inadempimento o frode dell'Associazione atta a compromettere il risultato del servizio; e) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito; f) non attuazione del progetto presentato; g) avvenuta applicazione di tre richiami nell'arco di durata della presente convenzione; Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione della presente convenzione in tutti i casi previsti dal codice civile, oltre che in caso di diversa scelta di gestione del servizio. In tale caso dovrà essere effettuata comunicazione alla associazione almeno 15 giorni prima della interruzione della collaborazione. In tal caso il contributo da versare alla associazione verrà riproporzionato in base alla effettiva durata della gestione. L'applicazione della risoluzione della convenzione non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune di azioni di risarcimento per danni subiti. L'associazione avrà facoltà di recesso, comunicandolo alla amministrazione, a fronte di motivate esigenze. Dovrà in ogni caso garantire il termine dell'anno scolastico in corso, salvo diverse modalità operative individuate dalle parti.

ART. 9 – DATI SENSIBILI

L'Associazione si impegna ad osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Associazione.

ART.12 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'Associazione saranno risolte in via bonaria. In caso di esito negativo sarà adita l'Autorità Giudiziaria. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali è indicato il Foro di Catania.

ART 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione, sono a totale carico dell'Associazione, escluse secondo la normativa vigente, l'imposta di bollo e di registrazione del contratto, esente ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n.266.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Renato Pollari

Il Responsabile del VIII Settore F.

Ing. Vincenzo Orlando

L'Associazione

Il Presidente